

**REGOLAMENTO (CE) N. 142/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 24 gennaio 2001**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 2001 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2868/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il primo trimestre 2001 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2001, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2001 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 17.